
Volume di affari da ricontrollare: il Fisco invia avvisi ai contribuenti

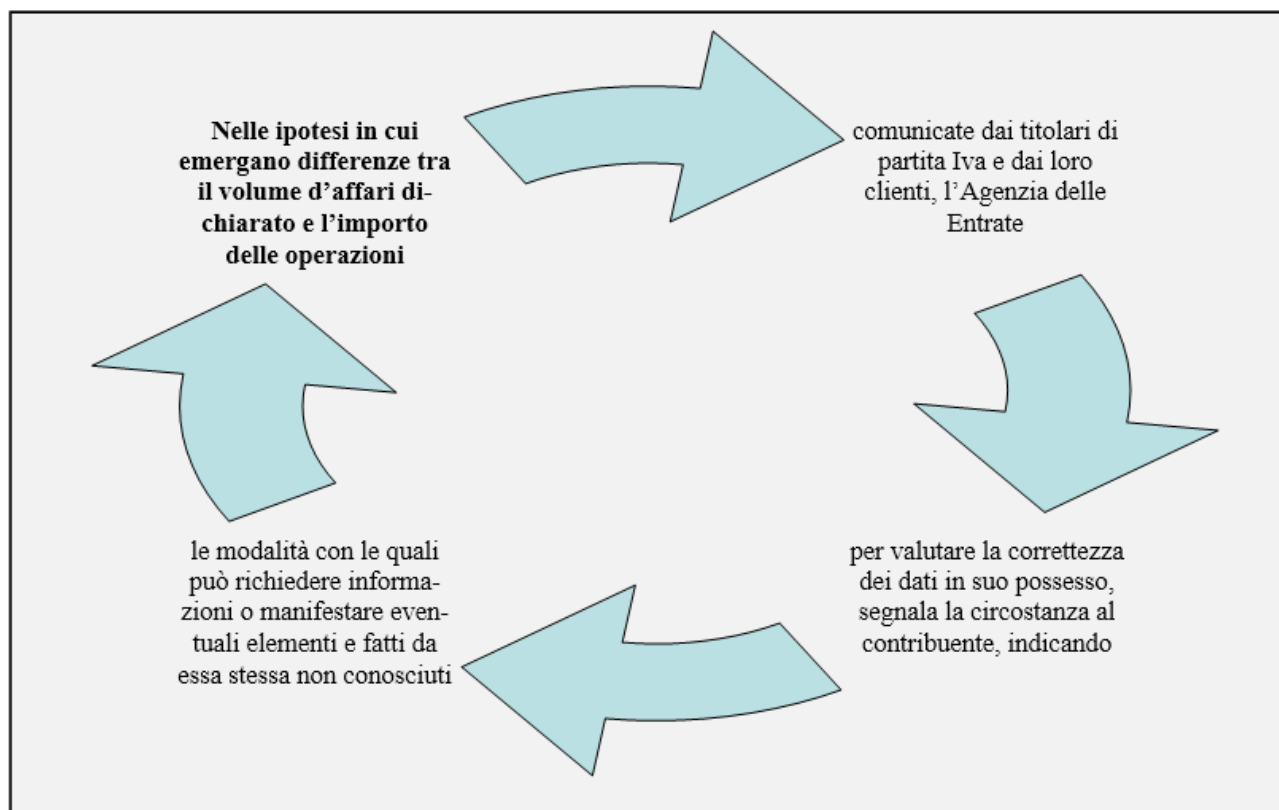
di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 20 Ottobre 2018

Al via la campagna “Compliance e spesometro”: partono i controlli; arrivano direttamente all’indirizzo PEC o nel proprio “Cassetto fiscale”. Il soggetto interessato, verificata la segnalazione, può richiedere maggiori informazioni, dare spiegazioni, oppure se del caso anche ravvedersi

Al via la *campagna* “**Compliance e spesometro**” partono i **controlli**; **arrivano direttamente all’indirizzo Pec o nel proprio “Cassetto fiscale”**. Il soggetto interessato, verificata la segnalazione, può richiedere maggiori informazioni, dare spiegazioni, oppure se del caso anche ravvedersi.

Con **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (protocollo n. 237975) del 8 ottobre 2018**, sono state emanate (in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cd. Legge di Stabilità 2015) le disposizioni attuative che regolano le verifiche incrociate tra volume di affari dichiarato e importo delle operazioni comunicate con lo “spesometro” – art. 21 D.L. 78/2010 – dal contribuente stesso e dai propri clienti.



La cd. tax compliance

I commi da 634 a 641, dell'art. 1, del 23 dicembre 2014, n. 190, cd. legge di Bilancio 2015, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. [tax compliance](#)).

Come si evince dallo studio della Camera dei Deputati e del Senato del 23 gennaio 2015, dal titolo *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)”* con un primo gruppo di norme (commi 634-636) si prevede che **l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso, con possibilità del contribuente di segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti**.

Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume di affari, valore della produzione e stima dei mesi.

Le modalità di attuazione di tali norme sono affidate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I commi da 637 a 640, dell'art.1, della legge di Bilancio 2015, modificano sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza, si può ora accedere all'**istituto del ravvedimento** anche **oltre i termini previsti dalle norme previgenti**, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA.

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento